Sent. n. 124/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 77580 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.02.2020, proposto da XX (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis, alla Via omissis, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso lo Studio degli Avvocati Fernando Ianniello (fernandoianniello@ordineavvocatiroma.org) e Fabio Pisano (fabiopisani@ordineavvoati.org) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura agli atti.

contro

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato Dott. Andrea Fannini, domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 178-186;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visto il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 29.01.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Fernando Ianniello, per il ricorrente; la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministero della Difesa.

Considerato in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ex Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 105 (pos. 7148) del 20.01.2009 del Ministero della Difesa con il quale gli è stata conferita la pensione privilegiata di 3° categoria in quanto ritiene che le patologie indicate, riconosciute dipendenti da causa di servizio, avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della 1° categoria di pensione privilegiata ai sensi del D.P.R. n. 1092/73, poiché essendo stato dichiarato dalla C.M.O. "assolutamente inidoneo al servizio".
Il ricorrente ha dunque proposto la ascrizione a migliore categoria per le singole patologie sofferte e concluso per il riconoscimento della pensione di privilegio di 1° categoria oltre interessi e rivalutazione, ed in subordine per la nomina di un CTU per la verifica della gravità delle condizioni di salute del ricorrente.

2. Con nota depositata il 07.02.2022, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e per mancanza di previa istanza amministrativa di aggravamento ex

art. 70 T.U. 1092/1973 e 153 c.g.c. e, nel merito, per assenza di prove relative alla miglior classifica richiesta, ritenuta espressione comunque di discrezionalità tecnica non censurabile; eccepisce, in subordine, la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici maturati ed evidenzia l'esistenza di accertamenti sanitari per aggravamento esitati nel D.M. n. 164/2009.

3. Con ordinanza n. 52 del 28.02.2022 questa Sezione giurisdizionale, in diversa composizione monocratica, disponeva l'acquisizione del fascicolo amministrativo e sanitario del ricorrente e con ordinanza n. 72 del 19.10.2022, veniva disposta l'acquisizione di parere da parte dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in ordine alla valutazione su quale tabella e categoria dovessero essere ascritte le infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio: "Cardiopatia ischemica – Quadruplice stent per malattia ostruttiva dei tre vasi coronarici; Spondilosi diffusa con discopatia lombare; Rinosinusopatia mascellare cronica".

4. In data 19.06.2024, l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha depositato il parere richiesto confermando l'ascrizione contenuta nel provvedimento ministeriale.

5. Con memoria depositata in data 17.01.2025, la Difesa del ricorrente ha contestato la valutazione espressa dall'organo di consulenza che risulterebbe viziata sotto il profilo dell'illogicità e contraddetto dai documenti sanitari acquisiti al processo e da quelli allegati alla memoria depositata.

In particolare, viene evidenziata l'erroneità dell'ascrizione alla 4° categoria della Tab. A della cardiopatia ischemica in quanto non sarebbero stati adeguatamente considerati sia il severo decorso, sia gli effetti invalidanti; analoghe contestazioni vengono svolte anche con riferimento alle altre patologie.

All'udienza odierna, la Difesa del ricorrente ribadisce le contestazioni in ordine alla valutazione peritale rilevando come il complesso delle infermità di cui è causa renda il ricorrente assolutamente inabile al lavoro, riportandosi, per il resto, alle memorie depositate e insistendo per la migliore classificazione delle patologie ai fini del beneficio pensionistico invocato.

Controparte si riporta agli atti e fa propri gli esiti dell'accertamento medico espletato concludendo per il rigetto del ricorso.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne la valutazione della corretta ascrivibilità ai fini pensionistici delle patologie sofferte dal ricorrente e già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. L'organo di consulenza si è espresso confermando la valutazione già riconosciuta nel provvedimento oggetto del ricorso, valutazione che è stata totalmente contestata da parte attrice.

3. Tuttavia, le contestazioni sollevate dal ricorrente alla valutazione dell'UML non paiono dirimenti ai fini della confutazione del giudizio espresso dall'Organo di consulenza in quanto ripetitive delle ragioni

che sono alla base della pretesa attorea, già illustrate nel ricorso.

Infatti, con riferimento alla “cardiopatia ischemica”, parte attrice contesta che l’UML non abbia tenuto conto del “severo decorso” della patologia e “dei relativi effetti invalidanti, come risultano dalla documentazione sanitaria” che l’organo di controllo non avrebbe adeguatamente considerato, richiamando, sul punto, il ricovero presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma e al successivo ricovero del 16 marzo 2006.

I suddetti episodi risultano, però, dettagliatamente riportati nel parere dove viene fatto espresso riferimento anche ai referti degli esami medici specifici ai quali è stato sottoposto il ricorrente in quelle occasioni.

Stessa considerazione può essere svolta con riferimento al referto dell’esame radiologico del 19.11.1998 con riferimento all’infermità “spondilosi diffusa con discopatia”.

Va osservato, inoltre, che la “relazione” del 12.10.2024, a firma del Dott. Antonio Granatelli, Direttore UOC di Cardiologia dell’Ospedale Sandro Pertini, allegata alla memoria del 17.01.2025 che contesta il parere medico-legale, consiste in un mero elenco delle principali patologie accertate e documentate del Sig. XX e in un “breve raccordo anamnestico”. Nella suddetta relazione, seppur successiva al rilascio del parere da parte dell’UML, non è contenuta alcuna specifica contestazione al parer reso che possa essere oggetto di valutazione da parte di questo Giudice unico.

4. Pertanto, non si ravvisano ragioni che consentano di confutare o mettere in dubbio le conclusioni dell'Organo di consulenza che risulta condivisibile, motivato.

Non ravvisando ragioni valide per discostarsi dal giudizio tecnico espresso dal consulente tecnico incaricato, la pretesa attorea in ordine alla valutazione contenuta nel Decreto ministeriale n. 105(pos. N. 7148) del 29.01.2009 va, quindi, respinta.

5. Si ravvisano, comunque, apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dal Sig. XX contro il decreto del Ministero della Difesa n. 109 (pos. N. 7148) del 29.01.2009.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA